



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'

APPROVATO CON DELIBERA PRESIDENZIALE N. 13 DEL 24/01/2018

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'

ART.1 Finalità

Il presente regolamento, in attuazione all'art. 17 comma 2 lett. f) del CCNL dell'01.04.1999, come integrato dall'art. 36. comma 1 del CCNL del 22.01.2004 e dall'art. 7 del CCNL del 09.05.2006, disciplina il conferimento dell'incarico ed il compenso per specifiche responsabilità.

In particolare disciplina le specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie B, C e D, quest'ultimo che non risulti titolare di posizione organizzativa e di alta professionalità.

Il presente regolamento non trova comunque attuazione per l'esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicitazione della attività lavorativa propria di ciascun dipendente.

Art.2 Applicabilità

I dipendenti individuati possono ricevere il compenso per specifiche responsabilità in presenza di atto formale che vada a remunerare incarichi che segnino l'attribuzione di responsabilità che siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria.

Sono previste fino ad un massimo di n. 18 posizioni per specifiche responsabilità.

L'erogazione di questa indennità è quindi legata a specifiche responsabilità di procedimento, che implicano funzioni di elevata complessità, specializzazione nonché di costante aggiornamento, non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non riconducibili come superiori perché prove delle caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del DLgs n. 165/2001.

Art.3 Compensi per specifiche responsabilità

I compensi annui per specifiche responsabilità affidate al personale incaricato, sono stabiliti nell'importo annuo di € 2.500,00.=.

I compensi di cui al presente articolo sono revocabili e la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui essi sono correlati.

Il compenso è commisurato al concreto esercizio della responsabilità attribuite. Nei casi di astensione facoltativa dal lavoro, gli incarichi sono sospesi fino alla data di ripresa del servizio, con conseguente riduzione proporzionale del compenso.

Art. 4 Finanziamento compensi

L'individuazione degli oneri relativi al finanziamento delle indennità per specifiche responsabilità avviene in base ai limiti e criteri concordati in sede di contrattazione integrativa.

Le risorse economiche occorrenti al finanziamento del fondo sono quantificate di anno in anno in sede di delegazione trattante e prelevate dalle disponibilità del fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 01.04.1999, come modificato ed integrato dall'art. 31 del CCNL del 22.01.2004.

Art. 5 Norme procedurali per l'attribuzione dell'indennità

Con cadenza annuale, non oltre il 15 gennaio di ogni anno, (in sede di prima applicazione entro il 10 febbraio 2018), e, in caso di modifiche della disciplina locale dell'istituto contrattuale in questione, entro 30 giorni dalla intervenuta modifica, o, comunque, a seguito di riorganizzazione dell'Area/Settore, il dirigente di ciascuna Area, previo concerto con il Direttore Generale o, in assenza, previo indirizzo del Presidente, adotta un provvedimento organizzativo motivato con il quale attribuisce le posizioni con particolari responsabilità, nell'ambito dei servizi assegnati alla propria Area tra il personale appartenente alle categorie

B, C e D, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento. Il provvedimento è trasmesso al Settore Amministrazione del Personale.

Il Dirigente del Settore Amministrazione del Personale è competente all'adozione degli atti di liquidazione dell'indennità sulla base degli atti di incarico come sopra adottati.

L'indennità è liquidabile nell'anno successivo a quello di riferimento, previa attestazione del dirigente dell'Area di appartenenza del dipendente, in ordine all'effettivo e corretto esercizio delle specifiche responsabilità nel periodo di riferimento.

Art. 6 Requisiti per l'attribuzione dell'indennità di responsabilità:

Ai fini del riconoscimento dell'indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro devono presentare, necessariamente, uno o più fattispecie di rilevante responsabilità di seguito indicate, mediante l'assunzione delle responsabilità stesse in modo prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all'assolvimento delle prestazioni:

responsabilità della gestione delle risorse umane affidate;
responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e/o strumentali;
capacità di svolgimento in autonomia dei processi lavorativi;
capacità di svolgimento di procedimenti plurimi e diversificati;
capacità di adattamento alle dinamiche interne ed esterne;
elevato grado di competenza specialistico/professionale rispetto alle funzioni da svolgere;
responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolari complessità;
responsabilità di rendicontazione di significative risorse economiche.

Art. 7 Revoca degli incarichi

Gli incarichi per specifiche responsabilità cessano per :

- dimissioni e/o cessazione dal servizio;
- trasferimento ad altro Settore o Ufficio dell'Amministrazione;
- collocamento in posizione di comando o di distacco presso altro Ente;
- adozione di provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura;
- sospensioni cautelari dal servizio per motivi disciplinari;
- sospensioni dal servizio a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

Art. 8 Dipendenti a tempo parziale

Gli importi annuali sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel proprio contratto individuale di lavoro.

Art. 9 Durata e revoca dell'incarico con specifiche responsabilità

L'incarico di responsabilità è conferito a tempo determinato con cadenza annuale e decade il 31 dicembre di ogni anno.